



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

Decreto n. 4381

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università;
- VISTA la Legge 09/05/1989, n.168;
- VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e s.m.i.;
- VISTI i DD.MM. del 24 e 25 maggio 2011;
- VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018, "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato";
- VISTA la sentenza n. 78 del 9/4/2019 della Corte Costituzionale, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA la nota MIUR, prot. n. 990 del 18.04.2019, concernete: "*Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 – Cause di incompatibilità*";
- VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle sedute del 29/04/2019, alla luce della suddetta sentenza n. 78/2019 e della succitata nota MIUR n. 990/2019, in merito alla modifica del "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato" di cui al D.R. n. 2535 del 2/08/2019;
- VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 22/05/2019 e 23/05/2019, in relazione *al dato letterale dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 fa riferimento, in relazione alle cause di incompatibilità, ai soli professori e non anche ai ricercatori*, in merito alla modifica del "*Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240*" di cui al D.R. n. 2173 del 30.04.2019;
- VISTO il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato", D.R. n. 2454 del 24/05/2019;
- CONSIDERATA la necessità di semplificare, tra l'altro, le disposizioni concernenti le operazioni di composizione delle commissioni per la selezione per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato;
- VISTE le indicazioni fornite dall'ANAC e successivamente dal MIUR in ordine alla formazione delle commissioni per le suddette selezioni;
- VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 28/01/2020 e 31/01/2020, in merito alla modifica del "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato", D.R. n. 2454 del 24/05/2019;
- RITENUTO pertanto di dover modificare il predetto Regolamento DR n. 2454/2019, ed in particolare l'art. 7.
- VISTO il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato", D.R. n. 506 del 18/02/2020;
- VISTO il D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito dalla L. n. 58/2019 con cui è stato modificato l'impianto dell'art. 24, comma 4 delle L. 240/2010, prevedendo il regime di tempo definito anche per i contratti di cui al comma 3, lettera b);

- CONSIDERATO quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 27.04.2022 e 27.04.2022, in merito alla modifica dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato”, di cui al D.R. n. 506 del 18/02/2020;
- VISTA la delibera ANVUR n. 132/2016, avente ad oggetto “ *Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010*”;
- CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12.07.2022 e 13.07.2022, hanno deliberato di “*recepire in toto la Delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016 relativamente ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai fini della partecipazione alle commissioni locali*”;
- VISTO il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato”, D.R. n. 3004 del 05.08.2022;
- PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato (n. 8980/2022) resa nei confronti di questa Università, in merito alle modalità di formazione delle Commissioni di concorso previste dal *Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo* di cui al DR n. 3246/2022;
- RITENUTO pertanto di dover modificare il predetto Regolamento DR n. 3004/2022, ed in particolare l'art. 7;
- CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 30.11.2022 e 1.12.2022, hanno deliberato, per quanto di rispettiva competenza, il nuovo Regolamento;

## DECRETA

1. Per quanto in premessa è emanato il nuovo “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*”, il cui testo è allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. È abrogato il “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*”, di cui al DR n. 3004 del 05/08/2022.

Bari, 02/12/2022

IL RETTORE  
F.to Stefano BRONZINI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 4604

- VISTO il D.R. n. 4381 del 02/12/2022, recante il nuovo “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*”;
- CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’art. 7, comma 2, lett. b) non è stato riportato il testo integrale dei requisiti previsti dalla Delibera ANVUR n. 132/2016 per la partecipazione dei professori di seconda fascia alle Commissioni locali;
- TENUTO CONTO peraltro che detti requisiti sono già integralmente riportati nell’autocertificazione allegata al citato D.R. n. 4381/2022, recante il Regolamento di cui trattasi;
- RITENUTO necessario provvedere al completamento del “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*” emanato con D.R. n. 4381/2022, con efficacia ex tunc;

DECRETA

Per quanto in premessa, è integrato l’art. 7, comma 2, lett. b) del “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*” emanato con D.R. n. 4381 del 02/12/2022, come nel seguito specificato:

- b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti:*
- I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia e seconda fascia (per i professori di seconda fascia);*
  - II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;*
  - III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;*
  - IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;*
  - V. Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;*
  - VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;*
  - VII. Significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.*

Bari, 22/12/2022

IL RETTORE  
f.to Stefano BRONZINI

## REGOLAMENTO DI ATENEО PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

### **Art. 1**

#### *Finalità*

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato.

I contratti stabiliscono, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma.

### **Art. 2**

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
2. I posti di Ricercatore a tempo determinato di cui al presente regolamento possono essere finanziati con:
  - a) fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell'ambito delle risorse disponibili eventualmente allocate allo scopo;
  - b) finanziamenti esterni che attestino e consentano la copertura finanziaria certa per almeno 15 anni per i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero per la durata del contratto e della eventuale proroga dello stesso per i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a) della stessa legge. I contratti dovranno gravare sulle seguenti fonti di finanziamento:
    - 1) Convenzione stipulata con il soggetto finanziatore esterno, o i soggetti finanziatori esterni riportati nella Convenzione, attestante la tipologia di contratto finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale e/o settore scientifico disciplinare, l'eventuale programma di ricerca, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento del finanziamento, nonché, in caso di versamento pluriennale e rateizzato, per i soli soggetti finanziatori privati la garanzia a copertura del finanziamento, come disciplinata da apposito regolamento;
    - 2) Progetti di ricerca con enti pubblici e privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili;
    - 3) Nel solo caso in cui sia accertata la sostenibilità di bilancio e in particolare se al 31/12 dell'anno precedente l'Università evidenzia un avanzo di amministrazione ed un indicatore di sostenibilità economico finanziaria pari a 1, il finanziamento dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b, potrà gravare su eventuali disponibilità su progetti di ricerca certificati (incluso i contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio dell'Università. A tal fine, le relative risorse devono essere previamente versate in un fondo unico appositamente costituito nello stesso bilancio.
  - c) Le procedure di reclutamento sono attivate su proposta del Senato Accademico dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. Nella delibera del Consiglio di Amministrazione, che autorizza l'impegno delle somme in bilancio, devono essere indicati i contratti che si intende attivare, in caso di proroga, i soggetti interessati, il relativo importo a copertura totale dell'intera durata del contratto. Non è ammessa alcuna copertura parziale, sia in termini di importo sia di durata, dei contratti attivati o prorogati.

**Art. 3***Tipologie contrattuali, durata e proroga*

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:
  - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto 25 maggio 2011, n. 242 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si intende interamente richiamato. Possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito e, per essi, l'eventuale istanza di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata dalle medesime Strutture che hanno richiesto l'originario contratto agli organi collegiali competenti dell'Ateneo nei sei mesi precedenti alla data di scadenza del contratto, acquisito il consenso dell'interessato.

L'adeguatezza dell'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore in relazione a quanto stabilito dal contratto per cui è proposta la proroga è valutata, da un'apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato.

La Commissione, nominata dal Rettore su proposta della struttura proponente, è composta da tre docenti appartenenti al settore concorsuale relativo al contratto di cui almeno due professori.

Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, uno dei componenti designati è il responsabile del progetto. In caso di esito positivo della valutazione la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
  - b) contratti triennali che possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

Per i contratti di tipo a), b), consentire la modifica del regime di impegno nel periodo di vigenza dei contratti, previo consenso delle parti contraenti (titolare del contratto e Organi di Ateneo) e di eventuali soggetti finanziatori, acquisito il parere favorevole della struttura dipartimentale presso la quale il contratto di ricerca risulta attivato e ferma restando, nel caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno, la sussistenza della relativa disponibilità finanziaria. Detta modifica del regime di impegno non potrà essere effettuata per il primo anno di durata del contratto.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è così determinato:
  - ✓ regime a tempo pieno: almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale; il monte orario rimanente distribuito fino alla concorrenza di 350 ore;
  - ✓ regime a tempo definito: almeno 40 ore di didattica inclusa la didattica frontale, il monte ore rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 200 ore.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

**Art.4***Procedure per l'indizione delle selezioni*

1. Le proposte di contratti di ricercatore a tempo determinato sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori.
- 1-bis. Non possono presentare la candidatura ai bandi di concorso per l'assegnazione dei predetti contratti coloro che abbiano esercitato il diritto di voto nelle delibere di relativa istituzione.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera le procedure di reclutamento relative ai ricercatori a tempo determinato.
3. Le proposte devono contenere l'indicazione di:

Direzione Risorse Umane

Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato

- 1) tipologia di contratto per cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, specificando il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale proroga ove si tratti di contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
  - 2) attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere;
  - 3) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - 4) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, in conformità con quanto dispone il successivo art. 6;
  - 5) sede di servizio;
  - 6) fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità economica del posto;
  - 7) trattamento economico, assistenziale, previdenziale ed erariale previsto;
  - 8) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi di studio in lingua straniera;
  - 9) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni.
  - 10) l'indicazione del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito che comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100
4. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è stabilito in 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di indizione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel caso di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, i predetti termini possono essere ridotti.

### **Art. 5**

#### *Procedura di selezione*

1. Il Rettore emana, con proprio decreto, il bando di indizione della procedura selettiva che viene pubblicato sull'Albo online dell'Ateneo e trasmesso al MIUR e all'Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti Istituzionali. L' avviso di indizione del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.  
Il bando deve specificare:
  - 1) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - 2) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto dispone il seguente art. 6;
  - 3) le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande di partecipazione, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
  - 4) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
  - 5) la lingua straniera di cui è, eventualmente, richiesta la conoscenza;
  - 6) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
  - 7) il regime delle incompatibilità di cui alla vigente normativa.
3. La partecipazione alla valutazione comparativa comporta il versamento, pena l'esclusione, di un Contributo non rimborsabile, per spese generali e postali, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 6**

#### *Requisiti di partecipazione*

1. I requisiti previsti per la partecipazione alle selezioni per ricercatori a tempo determinato di cui al precedente art.3 comma 1, sono i seguenti.

- per i ricercatori di cui alla lettera a): possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica.
  - per i ricercatori di cui alla lettera b) in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica, nonché di uno dei seguenti requisiti:
    - a) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240, senza aver conseguito giudizio negativo;
    - b) avere conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di II fascia di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero essere in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero di aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca di cui dell'art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, n.449, e s.m.i., o di assegni di ricerca di cui all'art.22 della Legge 240/2010, o di borse di post-dottorato ai sensi dell'art.4 della legge 30/11/1989, n.398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
2. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al presente regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
- Non possono partecipare, altresì, alla selezione coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a concorso, superi complessivamente dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, motivi di salute di cui alla normativa vigente.
- Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento:
- della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico, ovvero nelle fasi successive:
  - della proposta di nomina della commissione valutatrice,
  - della proposta di chiamata,
- abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## Art. 7

### Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice, nominata dal Rettore sulla base della indicazione del Consiglio del Dipartimento proponente, con delibera adottata a maggioranza dei professori di I e II fascia, è costituita da tre professori di prima e/o di seconda fascia.  
Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, il componente designato è, di norma, il responsabile del progetto.
2. I componenti della Commissione, devono appartenere al settore scientifico disciplinare eventualmente indicato nel bando ovvero al settore concorsuale e/o al macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.  
I componenti e i supplenti devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per far parte delle commissioni locali, indicati nella Delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016, par. 2, punto 2, di seguito riportati:  
Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e
  - a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia vale il possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia.  
Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.:
  - b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti:

- I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia e seconda fascia (per i professori di seconda fascia);
- II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
- V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
- VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

Per i professori ordinari il prescritto requisito è di per sé soddisfatto dalla presenza del relativo nominativo nell'ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale.

Gli aspiranti commissari comprovano il possesso dei requisiti per la partecipazione alle Commissioni locali, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, con apposita dichiarazione redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento (All. 1), e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

I Dipartimenti dovranno acquisire agli atti dette dichiarazioni sulle quali sarà effettuato, da parte del Responsabile del procedimento, il controllo successivo, a campione, secondo quanto previsto dal citato DPR e dalla normativa d'Ateneo vigente.

I componenti esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenere a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dal Consiglio di Dipartimento sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dal medesimo Consiglio.

La composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi nonché di quote di genere.

La Commissione è pertanto formata da un componente designato dal Dipartimento che ha richiesto l'istituzione del posto, ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, secondo periodo, ovvero, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2-bis, da un componente designato dal Dipartimento, anche individuabile tra i professori di prima e seconda fascia appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (interni).

I nominativi degli ulteriori componenti sono estratti a sorte dal Dipartimento interessato in una rosa di complessivi sei professori di I e /o II fascia esterni all'Ateneo, composta, ove possibile, da tre uomini e tre donne; il primo estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente. Nel caso in cui il componente designato e il relativo supplente siano donne, l'indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e l'individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l'ordine del sorteggio.

2-bis. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso Dipartimento.

Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra docenti esterni all'Ateneo.

3. La nomina della Commissione è resa nota mediante pubblicazione all'Albo online e sul sito web di questo Ateneo.

4. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di 5 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari.

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

5. La Commissione dovrà concludere i lavori entro 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'eventuale ricusazione di cui al precedente comma 4. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione, per una sola volta e per un massimo di 20 giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

6. Nel caso di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, i predetti termini possono essere ridotti.

7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

8. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a carico dei fondi delle Strutture richiedenti per procedure finanziate con fondi di cui all'art. 2, lettere b). Negli altri casi gli oneri sono a carico dell'Ateneo.

9. Il commissario che ha o ha avuto con uno o più candidati una costante e continuativa collaborazione scientifica e/o professionale ha l'obbligo di dimettersi dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, dandone immediata comunicazione formale al Rettore. In tal caso, si procederà d'ufficio a convocare il componente supplente come da Decreto di nomina della commissione. In mancanza di componenti supplenti, il Rettore invita il Direttore di Dipartimento a convocare l'organo per l'individuazione del componente mancante.

## **Art. 8**

### *Modalità di espletamento delle selezioni*

1. La procedura di selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.  
2. La procedura di selezione si svolge secondo le modalità previste dal presente Regolamento. La Commissione:

- a) accerta preliminarmente l'ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando;
- b) qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la commissione valuta i candidati comparativamente più meritevoli e ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, un numero di candidati in misura pari al 15 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. L'ammissione avviene formulando motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri con decreto n. 243 del 25 maggio 2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) l'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati sul sito della U.O. Procedure concorsuali.
- d) attribuisce, a seguito della discussione, un punteggio ai titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, oggetto della discussione, secondo i parametri definiti dal citato decreto ministeriale.

Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è così ripartito:

- titoli fino ad un massimo di punti 40
- pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 60.

Fermo restando quanto stabilito in relazione al punteggio minimo dal precedente art. 4, comma 3, n. 10.

3. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, viene accertata l'adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.

4. La Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati di cui alla lettera b), nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, presentate dai candidati che saranno ammessi alla discussione pubblica con la Commissione giudicatrice, tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011.  
Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito della U.O. Procedure concorsuali.
5. All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il vincitore e redige una graduatoria di merito, tenendo conto del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria medesima.

### **Art. 9**

#### *Accertamento della regolarità degli atti*

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.
2. Il Rettore decreta la regolarità formale degli atti entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione; il provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo online di questo Ateneo e sul sito della U.O. Procedure concorsuali. Per l'accertamento della regolarità formale degli atti, il Rettore può avvalersi di una commissione istruttoria.
2. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.
3. Il decreto di approvazione degli atti viene trasmesso al Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione della procedura di valutazione, ai fini degli adempimenti relativi alla chiamata del vincitore.

### **Art. 10**

#### *Proposta di chiamata*

Il Consiglio di Dipartimento che ha proposto la procedura selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato indicato come vincitore. La chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 11**

#### *Contratto di lavoro*

1. L'assunzione del ricercatore chiamato ai sensi dell'art. 10 avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che deve riportare:
  - a. la tipologia contrattuale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
  - b. l'individuazione delle attività oggetto della prestazione e delle relative modalità di svolgimento
  - c. l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
  - d. la sede di servizio;
  - e. il regime di impegno a tempo pieno o definito;
  - f. il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 13;
  - g. l'indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la Struttura di appartenenza il risultato dell'attività scientifica e didattica svolta;
  - h. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
  - i. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal candidato chiamato e dal Rettore.

**Art. 12***Modalità di svolgimento delle attività*

1. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere annotata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica.
2. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza.  
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
3. Per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente regolamento si applicano i criteri e i parametri di cui allo specifico decreto ministeriale n. 242 del 25 maggio 2011.

**Art. 13***Trattamento economico e stato giuridico*

1. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato (classe 00), secondo il regime di impegno.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 00) che può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.  
A tal fine sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:
  - ✓ 115% della retribuzione ricercatore confermato a tempo pieno (classe 00);
  - ✓ 130% della retribuzione ricercatore confermato a tempo pieno (classe 00).
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
4. Per ogni aspetto relativo allo stato giuridico si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato, secondo il regime di impegno ricoperto.

**Art.14***Incompatibilità*

1. I contratti previsti dal presente regolamento sono incompatibili:
  - ✓ con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
  - ✓ con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
  - ✓ con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
  - ✓ con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di Legge e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; per tutto il periodo di durata del contratto, tale personale è collocato, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dall'ordinamento di appartenenza.
3. La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
4. L'esercizio dell'attività libero-professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno; è compatibile con il regime a tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di interessi con l'Università.

5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 240 /2010.

### **Art. 15**

#### *Risoluzione del contratto e modalità di recesso*

1. La risoluzione del contratto è determinata:

- ✓ dalla scadenza del termine;
- ✓ dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
- ✓ da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione.

### **Art. 16**

#### *Norme transitorie e finali*

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

**DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (allegato 1)**

Al Direttore del Dipartimento

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ in servizio presso l'Università di  
\_\_\_\_\_ nel ruolo di  
\_\_\_\_\_ nel settore scientifico-disciplinare  
\_\_\_\_\_ e settore concorsuale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

**DICHIARA**

1) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

2)

di aver conseguito valutazione positiva dall'Ateneo di appartenenza, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge 240/2010;

oppure, nel caso in cui l'Ateneo di appartenenza non abbia ancora adottato il relativo Regolamento

che l'Ateneo di appartenenza non ha ancora adottato il Regolamento, ai sensi dell'art.6, comma 7 Legge 240/2010, per definire le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti.

**e**

3) di aver preso visione dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca previsti dall'ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016 ([http://www.anvur.it/attachments/article/940/Delibera132\\_2016\\_09\\_13%20Cr~.pdf](http://www.anvur.it/attachments/article/940/Delibera132_2016_09_13%20Cr~.pdf))

**e pertanto:**

di aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni;

e

a)

- di essere in possesso di parametri almeno pari al valore-soglia di almeno due degli indicatori (a norma del DM n. 589/2018) per la valutazione della qualificazione scientifica, ai fini della partecipazione **in qualità di commissario alle procedure per l'Abilitazione scientifica nazionale**, come nel seguito specificato:
  - **Settori bibliometrici:**
    - numero complessivo di articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» dal 1° gennaio del decimo anno precedente<sup>1</sup>;
    - numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente<sup>2</sup>;
    - indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni pubblicate nei quindici anni precedenti.
  - **Settori non bibliometrici:**
    - numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati dal 1° gennaio del decimo anno precedente<sup>3</sup>;
    - numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente<sup>4</sup>;
    - numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente<sup>5</sup>.
- (*per i professori di seconda fascia*) di essere in possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia

*oppure in alternativa*

**b)** di soddisfare, con riferimento agli ultimi cinque anni, i seguenti due criteri fra quelli previsti dall'ANVUR:

- I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (*per i professori di prima fascia*) e seconda fascia (*per professori di seconda fascia*);
- II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

---

<sup>1</sup> Sono considerati ammissibili ai fini del calcolo del valore-soglia denominato "numero di articoli", a norma del DM 589/2018, i prodotti scientifici di seguito riportati:

- per la banca dati "Scopus": *Article, Article in press, Review, Letter, Note, Short survey*;

- per la banca dati "Web of Science": *Article, Letter, Note, Review*

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo sono ammesse tutte le tipologie di prodotti censiti nelle banche dati Scopus e Web of Science.

<sup>3</sup> Per riviste scientifiche devono intendersi quelle di cui agli elenchi aggiornati e pubblicati sul sito dell'ANVUR.

<sup>4</sup> Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno.

<sup>5</sup> Libri quali monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro. Sono escluse le curatele.

- IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
- V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
- VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

**ALLEGA:**

- Copia del documento di identità in corso di validità

Bari, lì \_\_\_\_\_

---

Firma

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro al trattamento dei propri dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, per gli adempimenti connessi alla procedura, conformemente all'informativa privacy pubblicata all'indirizzo <http://www.uniba.it/informativaprivacy>, a cui si rinvia.

---

Firma